



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 17/11/2021, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003, come modificata dalla L.R. 17/2004.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico gestito dal Comune di Villesse in forma diretta o mediante convenzione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'utilizzo del servizio si configura per l'utilizzatore come ulteriore momento educativo atto a fornire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il trasporto scolastico è uniformato ai seguenti criteri:
 - a) maggiore sicurezza possibile per gli utilizzatori che debbono poter raggiungere le fermate compiendo percorsi il più possibile sicuri. Le fermate ed i percorsi programmati devono essere tali da ridurre al minimo l'attraversamento di strade trafficate non controllate da semafori o strisce pedonali;
 - b) maggiore sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti, che debbono poter eseguire i percorsi programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni di sicurezza. Le fermate vengono stabilite con apposita deliberazione giuntale.
4. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, tenendo in considerazione le esigenze ed i bisogni specifici dell'utenza.

Art. 3 – MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto alunni e studenti è assicurato dal Comune che vi provvede:
 - a) tramite gestione diretta o mediante convenzione con altri soggetti pubblici;
 - b) a mezzo del servizio di noleggio con conducente;
 - c) a mezzo di autolinee in concessione;
 - d) a mezzo di altri soggetti come individuati dall'art. 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 4 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico, con il seguente ordine di priorità:
 - a) gli studenti, gli alunni o i bambini residenti nel comune e frequentanti scuole site nel territorio comunale oppure site in altri comuni se nel comune manca la corrispondente scuola;
 - b) gli studenti, gli alunni o i bambini residenti in altri comuni, previa regolamentazione dei rapporti fra gli enti mediante convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio trasporto scolastico in base a quanto previsto dal T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
 - c) gli studenti, gli alunni o i bambini residenti in altri comuni non ricompresi tra quelli di cui alla convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio trasporto scolastico, previa autorizzazione del Sindaco del comune di residenza, come da circolare n. 23 del 11/03/1997 del Ministero dei Trasporti.

2. Nel caso di superamento del numero di posti disponibili, all'interno delle priorità sopra indicate, farà fede l'ordine di presentazione delle domande al protocollo.

Art. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Annualmente i genitori o gli esercenti la patria potestà sui soggetti di cui all'art. 4 che intendono usufruire del servizio devono presentare all'Amministrazione comunale apposita domanda (redatta in carta semplice) utilizzando apposito modulo fornito dal Comune, entro i termini che verranno stabiliti e pubblicizzati tramite avvisi, dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa-culturale-sociale.
2. La domanda di accesso al servizio può essere presentata anche successivamente alla prima iscrizione alla scuola.
3. Il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati riportati nella domanda, su modello fornito dall'Area Amministrativa del Comune.
4. Eventuali domande, presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e fermate stabilite.
5. La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli utenti che usufruiranno del servizio di trasporto scolastico sarà consegnato all'Ufficio tecnico.
2. I punti di salita e di discesa degli alunni e degli studenti saranno programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, per quanto possibile, in prossimità di strisce pedonali. Gli alunni e studenti sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus e organizzato lungo i punti di raccolta previsti in corrispondenza delle fermate. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni e studenti che si presentano in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
3. Nel percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni e degli studenti trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo sino alla discesa dal mezzo, con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'Ufficio Amministrativo del Comune. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. In alternativa, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, i genitori autorizzano l'alunno ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata il minore non potrà scendere dall'automezzo e

sarà riportato presso la sede comunale. Qualora nessuna persona autorizzata sia presente al rientro dello scuolabus presso la sede municipale, il minore sarà consegnato alla locale Stazione dei Carabinieri o a quella di Gradisca d'Isonzo.

4. In caso di uscite scolastiche anticipate o entrate posticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve, ghiaccio, altro), non sarà garantita la regolarità del normale servizio di trasporto scolastico.
5. In caso di sciopero comunicato dall'Istituto comprensivo verrà garantito esclusivamente il trasporto di ritorno. Se lo sciopero dovesse proseguire per più di due giorni consecutivi verrà garantito anche il servizio di andata. Se il personale scolastico dovesse aderire allo sciopero, gli alunni interessati verranno riportati alla fermata.
6. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio Amministrativo informerà tempestivamente gli utenti e i responsabili scolastici sulla relativa programmazione dei trasporti.
7. Il carico e lo scarico degli alunni e degli studenti può avvenire solo nelle fermate stabilite. Oltre alle fermate principali possono essere istituite altre fermate.
8. In casi particolari, in relazione alla necessità di garantire la massima sicurezza per gli alunni e gli studenti o per esigenze segnalate dai Servizi Sociali, nel corso dell'anno scolastico potranno essere effettuate variazioni nel piano delle fermate in relazione ad esigenze sopravvenute.

Art. 7 – ALTRI UTILIZZI DELLO SCUOLABUS

1. L'Amministrazione comunale può individuare anche le modalità con le quali lo scuolabus può essere utilizzato al di fuori delle finalità relative al trasporto scolastico, limitatamente ai seguenti usi:
 - a) trasporto degli alunni e degli studenti delle scuole di cui all'art. 4 per lo svolgimento di attività scolastiche, extrascolastiche e parascolastiche deliberate dalle competenti autorità e regolarmente autorizzate;
 - b) trasporto dei bambini e dei ragazzi iscritti alle attività dei Centri estivi organizzati dall'Amministrazione comunale, e regolarmente autorizzate dall'Autorità scolastica competente.
2. Le richieste per il trasporto degli utenti all'interno dell'orario di svolgimento delle lezioni di cui alla lett. a) punto 1 del presente articolo, dovranno pervenire, in forma scritta e con congruo anticipo.
3. Le Istituzioni scolastiche predisporranno all'inizio di ogni anno scolastico un piano di massima delle uscite didattiche e lo invieranno all'Ufficio tecnico del Comune il quale provvederà a formalizzare le relative autorizzazioni al trasporto.

Art. 8 – ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus come previsto da norme di legge o in caso di attivazione da parte dell'Amministrazione comunale può essere effettuato mediante volontari o altre forme di incarico/collaborazione.
2. L'utilizzo del servizio si configura per gli utilizzatori come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.

3. Il servizio di assistenza sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli utilizzatori.
4. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
5. L'Accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a scendere e a curare il regolare svolgimento della discesa degli utilizzatori dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni qualora sia prevista.
6. Durante il tragitto l'Accompagnatore rimarrà seduto e sempre vigile.
7. Gli alunni o gli studenti saranno condotti al cancello delle aree scolastiche e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti d'intesa con i vari uffici scolastici di competenza.

Art. 9 – NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Al fine di assicurare un servizio ordinato ed adeguato alle condizioni di sicurezza, si indicano le seguenti disposizioni:
 - a) l'alunno o lo studente già seduto deve agevolare chi sale a trovare posto a sedere;
 - b) è vietato durante il percorso alzarsi in piedi e/o cambiare posto a sedere;
 - c) gli alunni o gli studenti che salgono sullo scuolabus per primi dovranno occupare i sedili in fondo, ciò per consentire a chi sale successivamente una graduale sistemazione senza ostacoli. Vengono fatti salvi i casi in cui, per comprovate necessità, si rende necessaria una sistemazione nei sedili anteriori;
 - d) per ragioni di maggiore sicurezza o di comportamento non idoneo degli alunni o degli studenti, il personale comunale in servizio può procedere ad una assegnazione specifica dei posti;
 - e) le cartelle, gli zaini o altro materiale scolastico o personale deve essere trattenuto dall'alunno o dallo studente sulle proprie ginocchia o depositato sul portaoggetti sito all'interno dello scuolabus;
 - f) durante il trasporto gli utilizzatori sono tenuti a mantenere un comportamento civile, corretto, rispettoso degli altri e del personale comunale e volontario incaricato del servizio; in particolare è vietato urlare, fare schiamazzi, agitarsi, tenere un comportamento offensivo, spingersi o percuotersi;
 - g) per ragioni di oggettivo pericolo, all'atto della discesa dallo scuolabus, è severamente vietato attraversare la strada prima che lo scuolabus sia ripartito;
 - h) è vietato parlare all'autista durante il movimento dello scuolabus.

Art. 10 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione comunale organizza il servizio in modo che ad ogni utente sia garantito un posto a sedere.
2. Sarà cura del personale incaricato del servizio vigilare sul rispetto del regolamento, provvedere ai richiami verbali di cui all'art.12, punto 1 lett. a) e segnalare al Responsabile dell'Area Amministrativa-culturale-sociale le situazioni in cui si renderà necessario procedere ad informare i genitori degli alunni.
3. Gli elenchi degli iscritti verranno consegnati agli operatori dei servizi (autisti ed accompagnatori).

Art. 11 – OBBLIGHI DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ

1. I genitori o gli esercenti la patria potestà sugli alunni hanno l'obbligo, in occasione del viaggio di ritorno, di essere presenti, personalmente o a mezzo di persona delegata, presso la fermata assegnata per prendere in consegna l'utente oppure, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 bis del D.L. n. 148/2017, autorizzano l'alunno ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
2. I genitori degli alunni e studenti che accedano al servizio hanno l'obbligo di versare, se stabilita, la tariffa del servizio.
3. Ove tale obbligo non venisse rispettato, l'Amministrazione avrà facoltà di escludere l'utente interessato dall'erogazione del servizio, per la specifica circostanza. Ciò dopo averne dato notizia ai genitori o agli esercenti la patria potestà, inviando idonea comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda.
4. Nel caso in cui il fatto di cui al punto 1. si ripeta per più di due volte nell'arco dell'anno scolastico, l'Amministrazione comunale potrà prendere in esame la possibilità di sospendere l'utente dal servizio.

Art. 12 – SANZIONI

1. Il mancato rispetto da parte degli utenti delle norme previste all'art. 9 potrà essere sanzionato con provvedimenti disciplinari che, a seconda della gravità e/o ripetitività dei comportamenti, potranno consistere in:
 - a) richiamo verbale da parte del personale incaricato del servizio;
 - b) richiamo formale effettuato con lettera inviata dall'Amministrazione comunale ai genitori o esercenti la patria potestà dell'utente;
 - c) sospensione temporanea dell'erogazione del servizio, per un periodo compreso tra uno o cinque giorni, comunicata con lettera raccomandata a/r inviata ai genitori od agli esercenti la patria potestà sull'utente presso l'indirizzo indicato sulla richiesta.

Art. 13 – RISARCIMENTO DEI DANNI

1. I danni provocati allo scuolabus volontariamente o per colpa grave saranno addebitati ai genitori od agli esercenti la patria potestà sui minori responsabili dell'atto.

Art. 14 – CASI DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI POSSIBILI TARFFE

1. Qualora l'Amministrazione comunale abbia stabilito una tariffa per il servizio, su segnalazione del Servizio Sociale comunale, la stessa può esentare dal pagamento totale o parziale della stessa, quei nuclei familiari che versino in particolari condizioni di disagio economico-sociale.

Art. 15 – ALTRE FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Una volta entrato in vigore, il presente regolamento sarà distribuito a tutti gli alunni, alla direzione dell'Istituto Comprensivo, a tutti i referenti delle diverse scuole.

Art. 16 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 18 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente regolamento, sarà demandata all'autorità giudiziaria – foro competente: Gorizia.

Art. 19 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento avrà effetto a partire dall'esecutività della delibera.